

**REGOLAMENTO (CE) N. 1091/94 DELLA COMMISSIONE  
del 29 aprile 1994  
recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE)  
n. 3528/86 del Consiglio, relativo alla protezione delle foreste  
della Comunità contro l'inquinamento atmosferico**

gazzetta ufficiale n. L 125 del 18/05/1994 pag. 0001 - 0044

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2157/92 (2) in particolare l'articolo 3,  
vista la risoluzione n. 1 della prima conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (3) e i documenti che vi hanno fatto seguito,  
considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo e quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3528/86, l'azione comunitaria è intesa ad aiutare gli Stati membri:  
- a realizzare una sorveglianza intensiva e continua degli ecosistemi forestali;  
- a creare o completare, in modo coordinato ed armonico, una rete di posti di osservazione permanenti necessaria ai fini della sorveglianza intensiva e continua;  
considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3528/86, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati raccolti attraverso la rete di posti di sorveglianza intensiva e continua;  
considerando che la rete di posti di osservazione è ordinata al rilevamento di dati particolareggiati sull'evoluzione degli ecosistemi forestali nella Comunità che questo metodo consente di stabilire correlazioni tra le variazioni dei fattori ambientali, in particolare l'inquinamento atmosferico, e il comportamento degli ecosistemi forestali; che i dati raccolti facilitano l'interpretazione dei risultati ottenuti attraverso la rete sistematica dei posti di osservazione di cui al regolamento (CEE) n. 1696/87 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 836/94 (5);  
considerando che le domande di contributo presentate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3528/86 per la sorveglianza intensiva e continua di cui all'articolo 2, paragrafo 1 dello stesso regolamento devono contenere tutte le informazioni atte a consentire l'esame delle misure in oggetto a fronte degli obiettivi e dei criteri sanciti dal regolamento citato; che dette informazioni devono essere presentate secondo un modello uniforme onde facilitare l'istruzione e l'esame comparativo delle domande;  
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato forestale permanente,  
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri allestiscono una rete di posti di osservazione permanenti. Entro il 30 giugno 1994 deve essere completata la scelta dei posti di osservazione e oltre la metà di essi deve essere insediata, conformemente alla metodologia comune per la creazione di una rete di posti di osservazione permanenti a fini di sorveglianza intensiva e continua (cfr. allegato I). Gli ultimi posti di osservazione devono essere insediati entro il 30 giugno 1995. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 15 dicembre 1994 una sintesi dei criteri di selezione ed un elenco completo di tutti i posti di osservazione selezionati, con l'indicazione dell'ubicazione esatta (longitudine, latitudine, altitudine) e delle specie arboree osservate, corredato di informazioni generali su ciascuno dei posti di

osservazione insediati, presentati in forma standard secondo le istruzioni dell'allegato VII a.

2. Nei posti di osservazione permanenti viene condotta una sorveglianza intensiva e continua degli ecosistemi forestali. Questa comprende un inventario periodico dello stato sanitario degli alberi, un inventario dello stato del suolo e delle condizioni del fogliame, nonché misurazioni concernenti l'accrescimento, i depositi e i fenomeni meteorologici, effettuati secondo criteri di campionamento obiettivi e metodi di analisi prestabiliti.

3. Entro il 31 dicembre 1996, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in forma standardizzata, i dati raccolti tra il 1991 e il 1996 in ciascuno dei posti di osservazione per i vari aspetti della sorveglianza, unitamente all'interpretazione dei risultati, secondo quanto disposto all'allegato VII.

4. Le modalità tecniche di applicazione del presente articolo figurano negli allegati III-VI.

## Articolo 2

1. Le domande di contributo finanziario della Comunità per:

- la creazione o il completamento della rete di posti di osservazione permanenti ai fini della sorveglianza intensiva e continua,
- la realizzazione dell'inventario dello stato delle chiome,
- la realizzazione dell'inventario del suolo,
- la realizzazione dell'inventario del fogliame,
- le misurazioni relative all'accrescimento,
- le misurazioni relative ai depositi,
- le misurazioni meteorologiche,

di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3528/86, devono contenere i dati e i documenti giustificativi indicati nell'allegato II del presente regolamento.

Le domande sono presentate in triplice esemplare, nella forma indicata nell'allegato II.

Gli Stati membri presentano tali domande alla Commissione anteriormente al 10 novembre di ogni anno per l'anno successivo.

2. Le domande che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono prese in considerazione.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 2. (2) GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 1. (3)

Strasburgo, dicembre 1990. (4) GU n. L 161 del 10. 6. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 97 del 15. 4. 1994, pag. 4.

Allegati omessi, vedi Gazzetta Ufficiale